

<https://gruppofsitaliane.sharepoint.com/sites/we/it/work/employeeinfo/Pagine/ferie.aspx>

Cessione delle giornate di ferie /ex festività

L'art. 30 punto 10 del CCNL della Mobilità della Mobilità/AF vigente ha introdotto l'istituto della cessione delle giornate di ferie/ ex festività in favore dei lavoratori che assistono figli minori che necessitano di cure costanti.

In particolare, potranno essere cedute in favore dei lavoratori appartenenti alla medesima Società di chi cede:

- le giornate di ferie maturate e non fruito nell'anno precedente, eccedenti le 20 o 24 giornate di ferie spettanti, in caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su 5 o 6 giorni;
- le giornate di ferie maturate in corso d'anno, eccedenti le 20 o 24 giornate di ferie spettanti, in caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su 5 o 6 giorni;
- le 4 giornate di permesso per ex festività dell'anno in corso, di cui all'art. 29, punto 4, del CCNL Mobilità/AF vigente.
- Alla luce di quanto sopra, la cessione delle giornate di ferie sarà ammessa esclusivamente con riferimento ai lavoratori che abbiano maturato più di 8 anni di servizio, per un numero massimo di 5 giornate, sia in relazione all'anno in corso che all'anno precedente.

I lavoratori con un'anzianità di servizio fino a 8 anni potranno, invece, cedere esclusivamente i permessi ex festività.

Si precisa che i permessi di cui all'art. 14 del Contratto aziendale di Gruppo FS Italiane vigente, ove spettanti, non possono essere oggetto di cessione.

MODALITA' DI CESSIONE:

- cessione collettiva, attraverso il Fondo Ferie Societario - Mediante tale modalità le giornate di ferie/ex festività cedute dai lavoratori confluiscono in un "Fondo Ferie Societario" e potranno essere utilizzate dai lavoratori che ne hanno diritto fino a esaurimento delle giornate / mezze giornate a disposizione. Al termine di ciascun anno, qualora residuino ancora giorni / mezze giornate cedute e non fruito, le stesse confluiranno nel "Fondo Ferie Societario" dell'anno successivo, mentre le giornate di ex festività cedute dai lavoratori ma non fruito in corso d'anno non

potranno essere riportate all'anno successivo, in quanto, come noto, devono essere fruite dai lavoratori nel corso dell'anno di maturazione.

- **cessione individuale, attraverso la cessione in favore di un singolo lavoratore** - Anche in tal caso, al termine di ciascun anno, le giornate di ferie cedute e non fruite dal lavoratore confluiranno nel "Fondo Ferie Societario" dell'anno successivo, mentre i permessi per ex festività cedute dai lavoratori ma non fruite in corso d'anno da parte del beneficiario non potranno essere riportate all'anno successivo.

I lavoratori che intendano cedere le proprie ferie/ex festività dovranno accedere al portale di Gruppo we> Self Service> Il Mio orario di Lavoro> selezionare l'apposita tile "Cessione Ferie/ Festività sopresse" e selezionare se intendano optare per la cessione al "Fondo Ferie Societario" ovvero **per la cessione c.d. "individuale"**, indicando il quantitativo di giornate che intendono cedere ed il monte ore da cui decurtare le predette giornate (ferie dell'anno corrente, ferie dell'anno precedente, ovvero giornate di permesso per ex festività), **nonché lo specifico CID del collega in caso di cessione individuale.**

CONDIZIONE PER FRUIRE DELLE FERIE CEDUTE

Ciascun lavoratore delle Società del Gruppo FS può richiedere di essere autorizzato alla fruizione delle giornate di ferie/ex festività cedute qualora, al momento della richiesta, ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- abbia esaurito le giornate di ferie, le giornate di permesso per ex festività, nonché le giornate di permesso di cui all'art. 14 del Contratto aziendale di Gruppo;
- debba assistere figli minori che, per particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti, ovvero sia già beneficiario dei permessi ex art. 33, comma 3 della L. n. 104/1992 o del congedo straordinario ex art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001 per assistenza a figli minori.

MODALITA' DI AUTORIZZAZIONE

La richiesta di autorizzazione a fruire delle giornate di ferie/ex festività cedute dovrà essere presentata dal lavoratore avente diritto al proprio ufficio del personale di riferimento, allegando, altresì, la documentazione a supporto compilando il Modulo TM30_AUT CESSIONARIO che potrà essere scaricato accedendo al link: "Vai alla modulistica" disponibile in questa pagina.

L'autorizzazione avrà validità massima fino al 31 dicembre dell'anno in cui viene avanzata la relativa richiesta, ovvero minore durata con riferimento al minore tempo necessario per l'effettuazione del piano di cure del minore, comunicato dal lavoratore mediante la predetta modulistica.

Ai fini della effettiva fruizione delle giornate di ferie/ex festività cedute, il lavoratore autorizzato, può inserire il giustificativo "7092 – Ferie/ex festività solidali" sul portale di Gruppo we nell'area "Self Service" > "Il Mio orario di Lavoro" > "Presenze e Assenze", che sarà sottoposto al consueto iter autorizzativo del Responsabile come una giornata di ferie ordinaria.

I lavoratori che, invece, non sono abilitati all'utilizzo delle predette funzionalità di "Self Service" sul portale di Gruppo we potranno presentare la specifica richiesta di fruizione delle giornate di ferie/ex festività cedute al proprio ufficio del personale di riferimento attraverso il modulo TM_30, che potrà essere scaricato accedendo al link: "Vai alla modulistica" disponibile in questa pagina.

<https://gruppofsitaliane.sharepoint.com/sites/we/it/work/employeeinfo/Pagine/ferie.aspx>